



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

L'applicazione delle prescrizioni del presente parere deve garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni.

**Monitoraggio degli interventi di adeguamento**

17. Si prescrive all'Azienda di trasmettere all'Ente di controllo ogni 3 mesi una relazione contenente un aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali di cui al presente provvedimento di riesame. L'Ente di controllo provvederà, con la medesima periodicità, a verificare, attraverso appositi sopralluoghi, lo stato reale di attuazione.

***3.3 Modifiche ed integrazioni al decreto di AIA del 4/08/2011***

18. Nel paragrafo 4.4 "Altoforno", pagine 117 – 123 del decreto di AIA del 4/08/2011, vista la comunicazione dell'Azienda di cui alla nota prot. DIR 174/2012 del 24/09/2012, sono cassati tutti i riferimenti all'Altoforno n. 3 (AFO/3).

Nel paragrafo 5.1.4.2.5 "Trattamento gas AFO", pagine 342 – 348 del decreto del AIA di 4/08/2011, sono cassati tutti i riferimenti all'Altoforno n. 3 (AFO/3). Pertanto è da intendersi non autorizzato l'utilizzo della torcia AFO/3.

Nel paragrafo 9.2.1.3 "Altoforno", pag 844 – 855 del decreto di AIA del 4/08/2011, sono cassati tutti i riferimenti ai camini: E105, E105bis, E136, E113. Pertanto è da intendersi non autorizzato l'utilizzo di tali camini.

Sono altresì eliminati tutti i riferimenti all'AFO/3, presenti in altre parti del parere e del piano di monitoraggio e controllo del decreto AIA 4/08/2011.

**Con tale previsione è espressamente revocata l'autorizzazione all'esercizio per l'AFO/3.**

Si prescrive inoltre all'Azienda la trasmissione, entro 3 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, del piano contenente le misure, anche di salvaguardia ambientale, che l'Azienda intende intraprendere in conseguenza della acclarata cessata attività dell'AFO/3.

Pertanto eventuali proposte dell'Azienda di piani di adeguamento per l'AFO/3 non potranno essere più accolte all'interno della procedura di AIA per impianti esistenti, ma dovranno seguire l'iter per impianti nuovi.

19. La tabella riportata nel paragrafo 9.1, pagine 822 – 823 del decreto di AIA del 4/08/2011, viste le comunicazioni dell'Azienda di cui alle note prott. ILVA n. 176 e 177 del 26 settembre 2012, è modificata nelle seguenti parti:

| Attività                   | Codice IPPC | Prodotto | Capacità di produzione |
|----------------------------|-------------|----------|------------------------|
| Produzione ghisa e acciaio | 2.2         | Ghisa    | 10.500.000 t/anno      |
|                            |             | Acciaio  | 11.500.000 t/anno      |

Il Gruppo istruttore, preso atto della capacità di produzione massima comunicata dall'Azienda, delle tempistiche del piano di adeguamento che prevedono le fermate per diversi impianti così come

*(Signature)*



prescritte dal Gruppo istruttore, tenuto conto delle criticità individuate nella D.G.R. Puglia n. 1474 del 17/07/2012 di adozione del "Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell'Aria nel quartiere Tamburi (TA) per gli inquinanti Benzo(a)Pirene e PM10", redatto ai sensi dell'art. 9, comma 1 e 2 del D.Lgs. 155/2010, considerato che l'Autorità competente, ai sensi dell'art. 29-*septies* del D.Lgs. 152/2006 può prescrivere misure supplementari più rigorose, si ritiene di determinare quanto di seguito indicato.

20. Si prescrive all'Azienda di limitare, dal rilascio del procedimento di riesame dell'AIA, la produzione a non oltre **8 milioni tonnellate/anno di acciaio**, riferita all'anno solare e, per i restanti mesi dell'anno in corso, calcolata in termini proporzionali.  
L'Azienda non potrà presentare istanza di modifica di tale limitazione, fino al completamento degli interventi previsti nel piano di adeguamento e fino all'accertamento da parte dell'Autorità competente del raggiungimento delle prestazioni ambientali previste dal presente parere.
21. Il paragrafo 9.10.1 "Utilizzo di materie prime", pagina 968 del decreto AIA 4/08/2011, vista la comunicazione dell'Azienda con nota prot. DIR 173/2012 del 24/09/2012, è integralmente cassato.  
Con tale previsione il presente parere revoca l'autorizzazione sia all'utilizzo che alla detenzione di pet-coke e all'utilizzo a fini produttivi del catrame di cokeria.
22. Viste le note DIR 178/2012 del 27/09/2012 e DIR 190/2012 dell'08/10/2012, ritenute non sufficienti ai fini del riscontro alla richiesta del 10 settembre 2012, l'autorizzazione all'utilizzo in processi termici interni allo stabilimento di sostanze o oggetti, qualificate dall'Azienda come sottoprodotto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq), del D.Lgs. n. 152/2006, è subordinato alla presentazione all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 29-*nonies* del D.Lgs. n. 152/2006, della documentazione attestante analiticamente il rispetto di ciascuna delle condizioni di cui all'art. 184-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, ivi inclusa – in particolare – la condizione di cui alla lettera c) e d) della predetta norma.
23. L'attività di recupero di materia in processi termici delle tipologie di rifiuto non pericoloso di cui al paragrafo 9.6.4.5 (rottami ferrosi) e al paragrafo 9.6.4.7 d del decreto di AIA del 4/8/11 è subordinata alla presentazione all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 29-*nonies* del D.Lgs. n. 152/2006, di una relazione argomentata, sotto il profilo tecnico, in modo analitico e dettagliato - con riferimento alle suddette tipologi di rifiuto - il rispetto di tutte le condizioni di cui all'art. 184-*ter*, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, con particolare attenzione alle condizioni di cui alla lettera c) e d) della predetta norma.
24. Vista la nota prot. DIR 168/2012 del 14/09/2012 con cui l'Azienda ha comunicato che *"non intende riprendere l'autorizzata attività di recupero dei rifiuti contenenti zolfo"* (codice CER 060603), si revoca l'autorizzazione al recupero (R5 e R13) dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 060603 di cui al Decreto di AIA del 4/08/2011 paragrafo 9.6.4.6. Entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento di riesame, l'Azienda dovrà trasmettere all'Autorità competente il piano di ripristino ambientale prescritto con il Decreto di AIA del 4/08/2011 al paragrafo 9.6.1.
25. Tutti i valori limite di emissione in aria espressi in concentrazione di cui alle tabelle riportate nell'AIA del 4/08/2011 e nel provvedimento di riesame dell'AIA sono espressi come massa di sostanze emesse per volume di gas di scarico in condizioni standard (273,15 K e 101,3 kPa), previa detrazione del contenuto di vapore acqueo.



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

26. Per tutti i camini dell'area a caldo dotati di filtro a tessuto, si prescrive all'Azienda l'installazione di specifico sistema di monitoraggio e registrazione in continuo della pressione differenziale. Le registrazioni di tale parametro dovranno essere rese disponibili all'Ente di controllo.
27. Si prescrive all'Azienda di indicare, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, un cronoprogramma dettagliato che illustri le misure già in corso, nonché le misure programmate che l'Azienda intende adottare, al fine di evitare, anche ai sensi dell'art. 6 comma 16 lett. f) del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i., l'insorgere di qualsiasi rischio di inquinamento delle matrici ambientali e di incidente rilevante conseguente alla cessazione definitiva delle attività esercitate nello stabilimento, o in parti di esso.

**3.4 Prescrizioni di carattere generale**

28. Si prescrive all'Azienda di effettuare un aggiornamento della valutazione delle emissioni diffuse suddivisa per le diverse aree del ciclo di produzione: cokeria, agglomerato, altoforno, acciaieria, parchi, trasporto con nastri, trasporto con mezzi, movimentazione stradale a completamento di ciascuna fase di adeguamento degli impianti.  
 In merito alla metodologia di stima delle emissioni diffuse, al fine di consentire la valutazione dei benefici ambientali ottenuti in termini di riduzioni, il gestore dovrà effettuare tutte le valutazioni secondo lo stesso metodo standard in coordinamento con l'Ente di controllo, partendo da un documento di riferimento prestabilito e dovrà prevedere un'apposita procedura gestionale con relative istruzioni operative, nell'ambito del proprio Sistema di Gestione Ambientale.

**3.4.1 Riduzione delle emissioni convogliate da applicare durante i Wind Days**

L'Arpa Puglia ha provveduto alla definizione di un *Wind Day* dovendosi intendere come tale un intero giorno solare (0-24h) caratterizzato dalla presenza contemporanea delle seguenti tre condizioni:

- persistenza, per almeno 3 ore, di una direzione di provenienza del vento compresa tra 270 e 360 gradi (IV quadrante);
- intensità del vento maggiore o uguale a 5 m/s;
- assenza di precipitazioni sull'area di Taranto e Statte.

L'Arpa comunicherà all'Azienda, con almeno 48 ore di anticipo rispetto alle ore 0h del rispettivo *Wind Day*, l'instaurarsi di un tale evento.

29. Nel prendere atto della dichiarazione dell'Azienda, trasmessa con nota DIR 155/2012 del 4/09/2012, inerente l'instabilità di processo in altoforno derivante dalla riduzione del 10% del livello emissivo massico da apportare a ciascun singolo camino, si prescrive il rispetto della complessiva riduzione del 10% del flusso di massa di emissioni in aria del B(a)P (qualora presente in quantità significativa, ossia flusso di massa superiore alla soglia di rilevanza prevista alla tabella 1.1 della Parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. 152/06 s.m.i., pari a 0,5 g/h) e di PM10, rispetto ai valori di una "giornata tipo", relativamente ai punti di emissione aventi portata maggiore od uguale a 100.000 Nm<sup>3</sup>/h.



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

Le emissioni in atmosfera interessate dalla suddetta prescrizione, in prima applicazione, sono E422, E423, E424, E425, E312, E134, E137, E138.

In prima applicazione la "giornata tipo" è associata alla produzione media di agglomerato, prodotta negli ultimi 30 giorni precedenti al primo evento *Wind Day*, sulla quale dovrà essere attuata una riduzione dei volumi produttivi dell'impianto per una percentuale tale da garantire una riduzione reale del 10% del flusso di massa complessivo della bolla costituita dalle emissioni in atmosfera sopra indicate.

Inoltre, per ogni *Wind Day*, dovrà essere predisposto un report di riscontro, secondo modalità di compilazione e trasmissione che dovranno essere preventivamente concordate con l'Ente di Controllo ed all'ARPA Puglia e tenuto a disposizione degli organi di controllo. Tale report dovrà contenere le modalità di raggiungimento della complessiva riduzione del 10% e le condizioni che non consentono di applicare la suddetta riduzione per le singole sorgenti emissive.

### **3.5 Cokeria**

#### **3.5.1 Prescrizioni generali**

30. Fermo restando le ulteriori prescrizioni che potranno derivare dal completamento dell'istruttoria in corso da parte della Commissione IPPC, riguardante il progetto cantierabile presentato dal gestore con nota DIR 33 del 23/02/2012 sulla "Valutazione e monitoraggio delle emissioni visibili fuggitive che contengono polveri, IPA e Benzene che si possono manifestare nelle differenti configurazioni di esercizio nella Cokeria", si prescrive
  - che la frequenza di monitoraggio di ogni stazione di campionamento di tutti e tre gli inquinanti dovrà essere su base settimanale;
  - le metodiche di campionamento ed analisi dovranno essere concordate preventivamente con l'Ente di controllo;
  - il gestore dovrà trasmettere all'Autorità competente e all'Ente di controllo, un report dopo i primi 6 mesi di attività.
31. Si prescrive all'Azienda, al fine di limitare le emissioni fuggitive di benzo(a)pirene dalle porte dei forni a coke, di impegnare per le attività giornaliere di manutenzione e di regolazione della tenuta delle porte dei forni di cokefazione almeno 314 ore uomo al giorno per tutto l'anno e 600 ore uomo al giorno, durante un *Wind day*.
32. Si prescrive all'Azienda, a partire dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, il rispetto dei seguenti valori limite per il parametro polveri, espressi in termini di flusso di massa complessivo annuo emesso dai camini dell'area cokeria per i quali sono previsti valori associati alle BAT (BAT-AELs) (E400/401/403/406/408/412/422/423/424/425/426/428/431/433/435/436/437/438) e dalle torri di spegnimento 1, 3, 4, 5, 6 e 7, per le quali si prescrive di eseguire con frequenza mensile il monitoraggio delle emissioni diffuse di polveri con il metodo VDI 2303. Si precisa che tale frequenza mensile sarà mantenuta per almeno 12 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, ed eventualmente rivalutata in sede della prevista rivisitazione del PMC dopo 12 mesi.

|   |  |
|---|--|
|  | <b>Commissione Istruttoria IPPC</b><br><b>PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO</b><br><b>STABILIMENTO ILVA DI TARANTO</b> |
|---|--|


| Flusso di massa parametrato ai limiti AIA 4/08/2011 (t/a) | Flusso di massa limite riesame AIA (t/a)                          |   |
|---|---|---|
|   | Da subito<br>Flusso di massa parametrato a valori BAT Conclusions | Post-adeguamenti<br>Flusso di massa parametrato al valore in concentrazione pari a 10 mg/Nm <sup>3</sup> per tutti i camini e 25 g/t coke per le torri di spegnimento |
| 1.056   | 330   | 290   |
| % di riduzione  | 69%   | 73%   |

### 3.5.2 Riduzione dell'emissione di B(a)P da applicare al processo di cottura del coke durante i Wind Days

33. Si prescrive all'Azienda che durante ciascun *Wind Day* il numero delle operazioni di caricamento, sforramento e spegnimento del coke dovrà essere ridotto di almeno il 10% rispetto ad una giornata tipo o, comunque, dovrà essere dimostrato dal Gestore che altre tipologie di accorgimenti, in sostituzione di tali prescrizioni, potranno portare alla riduzione delle emissioni diffuse di B(a)P di almeno il 10% rispetto ad una giornata tipo. Inoltre, per ogni *Wind Day*, dovrà esser predisposto un report di riscontro, secondo modalità di compilazione e trasmissione che dovranno essere preventivamente concordate con l'Ente di Controllo ed all'ARPA Puglia e tenuto a disposizione degli organi di controllo.

### 3.5.3 Riduzione delle emissioni diffuse

34. Durante le fasi di stoccaggio e movimentazione del carbone da inviare a PCI (*Powdered Coal Injection*), il gestore, oltre ad adottare la BAT n. 59, dovrà attuare anche le tecniche generali previste dalla BAT n. 43.
35. Nella fase di cokfazione, il gestore dovrà provvedere a:
- adottare un sistema di monitoraggio delle emissioni atto a dimostrare l'efficienza del sistema di captazione dei gas;
  - garantire la piena attuazione della BAT n. 45 attraverso tutti i possibili accorgimenti di corretta gestione, manutenzione e monitoraggio.
36. Il gestore dovrà garantire la minimizzazione delle emissioni gassose fuggitive dagli impianti di trattamento dei gas dando piena attuazione della BAT n. 47 attraverso tutti i possibili accorgimenti di corretta gestione, manutenzione e monitoraggio.
37. Si prescrive all'Azienda di presentare all'Autorità competente, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, uno studio teso a valutare il convogliamento delle emissioni



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

diffuse ad oggi non convogliate, connesse alla fase di trasferimento del coke dal punto di sfornamento al punto di spegnimento, nonché dalla torre di spegnimento al punto di scarico sul nastro. Ciò al fine di intercettare le emissioni non completamente aspirate nella fase di sfornamento ovvero nel caso di non completa distillazione del coke in seguito ad anomalie nella fase di distillazione dello stesso. Inoltre, la captazione e il convogliamento di dette emissioni dovrà essere accompagnata da idoneo sistema di abbattimento volto a garantire il rispetto dei limiti per i parametri già prescritti per la fase di sfornamento.

38. Al fine di garantire l'efficacia di tali misure tecniche, il gestore dovrà attuare un sistema di monitoraggio per il controllo della temperatura dei forni di cokefazione e dei diversi parametri di funzionamento, effettuando periodicamente campagne di misura di polveri anche volte alla verifica dell'efficacia delle manutenzioni effettuate.



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

### 3.5.4 Preparazione miscela

39. La tabella n. 286, riportata nel paragrafo 9.2.1.1.1 del decreto di AIA del 4/08/2011, è modificata nelle seguenti parti:

TABELLA 1 - Cokeria - Preparazione miscela - Prestazioni dichiarate/MTD

| Punti di emissione | Parametro | U.M.               | Limite autorizzato (da AIA rilasciata il 04/08/11) | Prestazione BAT Conclusions n. 42 e 43 |             | Limite provvedimento di riesame dell'AIA* |                  |
|--------------------|-----------|--------------------|--|--|-------------|---|------------------|
|                    |           |                    |  | Valore MAX                             | Valore MIN* | Da subito                                 | Post-adeguamento |
| E400               | Polveri   | mg/Nm <sup>3</sup> | 40   | 20                                     | 10          | 10  |                  |
| E401               | Polveri   | mg/Nm <sup>3</sup> | 50   | 20                                     | 10          | 10  |                  |
| E403               | Polveri   | mg/Nm <sup>3</sup> | 40   | 20                                     | 10          | 10  |                  |
| E406               | Polveri   | mg/Nm <sup>3</sup> | 40   | 20                                     | 10          | 10  |                  |
| E408               | Polveri   | mg/Nm <sup>3</sup> | 40   | 20                                     | 10          | 10  |                  |
| E412               | Polveri   | mg/Nm <sup>3</sup> | 50   | 20                                     | 10          | 10  |                  |

\* come media nel periodo di campionamento (misurazioni discontinua, campioni casuali raccolti in un arco di tempo minimo di mezz'ora).

40. Si prescrive all'Azienda, per le aree di gestione, movimentazione di materiali polverulenti, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, il completamento dei lavori di chiusura completa degli edifici con conseguente captazione e convogliamento dell'aria degli ambienti confinati, le cui emissioni dovranno rispettare il limite emissivo per le polveri previsto nella misura di 10 mg/Nm<sup>3</sup>. Pertanto, l'Azienda dovrà presentare all'Autorità competente, entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, la comunicazione di modifica non sostanziale ex art. 29-*nonies* del D.Lgs. n. 152/06.

### 3.5.5 Caricamento miscela

Il paragrafo 9.2.1.1.2 Caricamento miscela a pag. 827 del decreto di AIA del 4/08/2011, è modificato come segue.

41. Si prescrive all'Azienda, in conformità a quanto previsto dalla BAT n. 44, che, a partire dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, la durata delle emissioni visibili derivanti dal caricamento sia inferiore a 30 secondi per tutte le batterie.

Le modalità di rilevazione dovranno essere conformi a uno dei metodi elencati nella BAT n. 46. Le emissioni visibili devono essere verificate con frequenza giornaliera e sono relative alla media mobile mensile calcolata ogni giorno utilizzando il set di dati giornalieri validi rilevati nel giorno di riferimento e nei 29 giorni precedenti.



### 3.5.6 Cokefazione

42. La tabella n. 287, riportata nel paragrafo 9.2.1.1.3 del decreto di AIA del 4/08/2011, è modificata nelle seguenti parti:

Tabella 2 Cokeria – Cokefazione

| Punti di emissione                           | Parametro  | U.M.               | Combustibile utilizzato      | Limite autorizzato | BAT Conclusions n.49  | Limite provvedimento di ricsame dell'AIA* (come media giornaliera; rif. O <sub>2</sub> 5%) |                  |
|--|--|--------------------|------------------------------|--------------------|---|--|------------------|
|  |  |                    |                              |                    | Valore MAX-Valore MIN*  | Da subito  | Post-adeguamento |
| E422<br>E423<br>E424<br>E425<br>E426<br>E428 | Polveri  | mg/Nm <sup>3</sup> |                              | 55                 | < 1 - 20  | 20   | 8                |
|  | SO <sub>x</sub> (espressi come SO <sub>2</sub> ) | mg/Nm <sup>3</sup> | Gas coke                     | 800                | 200 - 500   | 400  | 200              |
|  |  |                    | Gas mix (gas coke + gas AFO) | 640                |   | 300  |                  |
|  | NO <sub>x</sub> (espressi come NO <sub>2</sub> ) | mg/Nm <sup>3</sup> |                              |                    | 350 - 500 (impianti nuovi o rinnovati sostanzialmente con età < 10 anni)                    |  |                  |
|  |  |                    |                              | 600                | 500 - 650 (impianti più vecchi con adeguata manutenzione e tecniche integrate di riduzione) | 500  | 350              |

\*come media giornaliera

Nelle more del completamento degli interventi, e comunque non oltre il termine dell'8 marzo 2016, si prescrive il rispetto del seguente limite espresso in flusso di massa su base annua per il parametro polveri (parametrato a valori di concentrazione pari a 10 mg/Nm<sup>3</sup> per ogni camino): 74 t/a.

Le prescrizioni di cui a pagg. 831-832 del Decreto di AIA del 4/08/2011, relative alle emissioni visibili da porte dei forni, sportelletti e coperchi, sono modificate come nel seguito indicato.

43. Si prescrive che durante l'esercizio della fase di cokefazione, vengano raggiunte le seguenti prestazioni, in conformità a quanto previsto dalla BAT n. 46:
- per le porte dei forni, percentuale di porte con emissioni visibili sul totale delle porte installate inferiore al 5%;
  - per gli sportelletti, percentuale di sportelletti con emissioni visibili sul totale degli sportelletti installati inferiore al 5%;
  - per la sigillatura dei coperchi di carica con malta liquida o con altro materiale idoneo, percentuale di coperchi con emissioni visibili sul totale dei coperchi installati inferiore all'1%;

21

BB

|   |  |
|---|--|
|  | <b>Commissione Istruttoria IPPC</b><br><b>PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO</b><br><b>STABILIMENTO ILVA DI TARANTO</b> |
|---|--|

- per i cappellotti a tenuta idraulica, percentuale di coperchi dei tubi di sviluppo con emissioni visibili sul totale dei coperchi installati sia inferiore all'1%.

Tali prestazioni devono essere verificate con frequenza giornaliera e sono relative alla media mobile mensile calcolata ogni giorno utilizzando il set di dati giornalieri validi rilevati nel giorno di riferimento e nei 29 giorni precedenti.

Le relative procedure di controllo operativo riguardanti la "Gestione delle emissioni visibili dalle batterie di forni a coke" dovranno essere consequentemente aggiornate.

44. Il gestore dovrà massimizzare i tempi di distillazione del fossile, che dovranno comunque essere non inferiori a 24 ore, in modo da minimizzare le emissioni di IPA in modo controllabile, adottando un sistema di monitoraggio in continuo di IPA e BTEX sulle macchine caricatrici e sfornatrici, come riportato al Capitolo 3.9 - Implementazioni di sistemi di monitoraggio.

### 3.5.7 Trattamento gas coke

Le prescrizioni di cui al paragrafo 9.2.1.1.4 *Trattamento gas coke* del decreto di AIA del 4/08/2011, che seguono la tabella n. 288, sono sostituite dalle seguenti:

45. Si prescrive all'Azienda il rispetto di quanto riportato alla BAT n. 48, in modo da raggiungere concentrazioni di H<sub>2</sub>S nel gas di cokeria, a valle del trattamento  $\leq 500 \text{ mg/Nm}^3$ .  
 Si prescrive di effettuare con frequenza trimestrale la caratterizzazione chimica del gas coke a valle dell'impianto di desolforazione.


### 3.5.8 Sfornamento coke

46. La tabella n. 289, riportata nel paragrafo 9.2.1.1.5 del decreto di AIA del 4/08/2011, è modificata nelle seguenti parti:

Tabella 3 – Cokeria –Sfornamento coke

| Punti di emissione           | Parametro | U.M.               | Limite autorizzato | BAT Conclusions n. 50   |           | Limite provvedimento di riesame dell'AIA* |  |
|------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------|---|--|
|                              |           |                    |                    | Valore MAX- Valore MIN* | Da subito | Post-adeguamento                          |  |
| E435<br>E436<br>E437<br>E438 | Polveri   | mg/Nm <sup>3</sup> | 25                 | 10                      | -         | 10  |  |

\* come media nel periodo di campionamento (misurazione discontinua, campioni casuali raccolti in un arco di tempo minimo di mezz'ora, in accordo con quanto previsto dalla BAT n. 50 e come media giornaliera a seguito dell'installazione degli SME, come prescritto al Capitolo 9, in accordo con la BAT n. 14).



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

### 3.5.9 Spagnimento coke

Le prescrizioni di cui al paragrafo 9.2.1.1.6 *Spagnimento coke* del decreto di AIA del 4/08/2011 sono sostituite dalle seguenti:

47. Si prescrive all'Azienda di evitare l'utilizzo di acqua con rilevante carico organico, quale ad esempio l'effluente grezzo derivante dal trattamento del gas di cokeria, prevedendo eventualmente adeguati pretrattamenti, in accordo con la BAT n. 54.
48. Si prescrive all'Azienda di eseguire una adeguata pulizia delle persianine al fine di mantenere l'efficacia di trattamento del particolato.
49. Si prescrive all'Azienda, in accordo con le tempistiche sopra richiamate, che l'emissione di particolato con il flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spagnimento sia inferiore a 25 g/t coke, in accordo con le prestazioni di cui alla BAT n. 51. Si prescrive, altresì, di presentare, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, un progetto esecutivo per il conseguimento di un valore inferiore a 20 mg/Nm<sup>3</sup>.

Si prescrive all'Azienda di eseguire, con frequenza mensile, il monitoraggio delle emissioni diffuse di polveri da tutte le torri di spagnimento con metodo VDI 2303 (*Guidelines for sampling and measurement of dust emission from wet quenching*).


50. La tabella n. 290, riportata nel paragrafo 9.2.1.1.7 del decreto di AIA del 4/08/2011, è modificata nelle seguenti parti:

**Tabella 4 – Cokeria – Trattamento coke**

| Punti di emissione | Parametro | U.M.               | Limite autorizzato | Prestazione MTD da BAT Conclusions (BAT n. 52) |           | Limite provvedimento di riesame dell'AIA* |  |
|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|--|-----------|---|--|
|                    |           |                    |                    | Valore MAX- Valore MIN*                        | Da subito | Post-adeguamento                          |  |
| E431               | Polveri   | mg/Nm <sup>3</sup> | 40                 | 10   | -         | 10  |  |
| E433               | Polveri   | mg/Nm <sup>3</sup> | 40                 | 10   | -         | 10  |  |


\* come media nel periodo di campionamento (misurazione discontinua, campioni casuali raccolti in un arco di tempo minimo di mezz'ora)

51. Si prescrive all'Azienda, per le aree di gestione, movimentazione di materiali polverulenti, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, il completamento dei lavori di chiusura completa degli edifici con conseguente captazione e convogliamento dell'aria degli ambienti confinati, le cui emissioni dovranno rispettare il limite emissivo per le polveri previsto nella misura di 10 mg/Nm<sup>3</sup>. Pertanto, l'Azienda dovrà presentare all'Autorità competente entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, la comunicazione di modifica non sostanziale ex art. 29-*nonies* del D.Lgs. n. 152/06.

**3.6*****Impianto di Agglomerazione***

52. Relativamente alla fase di omogeneizzazione, si prescrive di assicurare un giusto livello di umidificazione dei materiali inviati all'omogeneizzazione, al fine di limitare la dispersione di polveri che possono generarsi durante lo stoccaggio e la manipolazione dei materiali solidi. x
53. Si prescrive alla Azienda, a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento di riesame dell'AIA, il rispetto dei seguenti valori limite per il parametro polveri, espressi in termini di flusso di massa complessivo annuo emesso dai camini dell'area agglomerato per i quali sono previsti valori associati alle BAT (BAT-AELs) (E312/314/315/324/325) riportati nella seguente tabella:

| Flusso di massa parametrato ai limiti AIA<br>4/08/2011<br>(t/a) | Flusso di massa limite riesame AIA (t/a)   | Post-adeguamenti   |
|---|--|--|
|   | <b>Da subito</b><br>Flusso di massa parametrato per il<br>camino E312 a 20 mg/Nm <sup>3</sup><br>e a 30 mg/Nm <sup>3</sup> per gli altri | Flusso di massa parametrato per il<br>camino E312 a 10 mg/Nm <sup>3</sup> ,<br>per i nuovi camini della<br>depolverazione secondaria E314b,<br>E315b a 10 mg/Nm <sup>3</sup> e<br>per i nuovi camini del<br>raffreddamento E314, E315 a 30<br>mg/Nm <sup>3</sup>                               |
| 2.370   | <b>1.260</b>   | <b>1.032</b><br>(limite emissivo in flusso di massa<br>che comprende la quota parte di<br>emissioni diffuse capite per effetto<br>dell'aumento della capacità di<br>aspirazione delle emissioni diffuse<br>sia nella fase di depolverazione<br>secondaria che nella fase di<br>raffreddamento) |
| <b>% di riduzione</b>   | <b>47%</b>   | <b>56%</b><br>(con contestuale riduzione delle<br>emissioni diffuse dalla fase sia nella<br>fase di depolverazione secondaria<br>che nella fase di raffreddamento di<br>raffreddamento)  |



**3.6.1 Impianto di agglomerazione – Preparazione miscela/ Frantumazione e vagliatura a caldo/ Vagliatura a freddo**

**Tabella 5 - Preparazione miscela/ Frantumazione e vagliatura a caldo/ Vagliatura a freddo**

54. La tabella n. 291, riportata nel paragrafo 9.2.1.2.1 del decreto di AIA del 4/08/2011, è modificata nelle seguenti parti:

| Punti di emissione | Parametro | U.M.                     | Limite autorizzato | Prestazione MTD da BAT Conclusions (BAT n. 26) |           | Limite provvedimento di ricsame dell'AIA* |     |
|--------------------|-----------|--------------------------|--------------------|--|-----------|---|-----|
|                    |           |                          |                    | Valore MAX - Valore MIN*                       | Da subito | Post-adeguamento                          |     |
| E314<br>E315       | Polveri   | mg/Nm <sup>3</sup>       | 50                 | 10 (fili a tessuto)<br>30(elettrofili)         | -         | 30  |     |
|                    | PCDD/F    | ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup> | -                  | -  | -         | 0,1                                       |     |
| E314b<br>E315b     | Polveri   | mg/Nm <sup>3</sup>       | 50                 | 10 (fili a tessuto)<br>30(elettrofili)         | -         |   | 10  |
|                    | PCDD/F    | ng TEQ/Nm <sup>3</sup>   | -                  | -  | -         |   | 0,1 |

\* come media giornalica

(1) Il transitorio è riferito al periodo pre-adeguamento.

**3.6.2 Impianto di agglomerazione – Sinterizzazione**

**Tabella 6 – Impianto di agglomerazione – Sinterizzazione – Prestazioni dichiarate/MTD**

55. La tabella n. 293, riportata nel paragrafo 9.2.1.2.3 del decreto del AIA di 4/08/2011, è modificata nelle seguenti parti:

| Punto di emissione | Parametro  | U.M.               | Limite autorizzato | BAT Conclusions (BAT nn. 20, 21, 22 e 23)                             |           | Limite provvedimento di ricsame dell'AIA* |  |
|--------------------|--|--------------------|--------------------|---|-----------|---|--|
|                    |  |                    |                    | Valore MIN - Valore MAX   | Da subito | Post-adeguamento                          |  |
| E312               | Polveri  | mg/Nm <sup>3</sup> | 40                 | 20 - 40*  | 25*       | 20*                                       |  |
|                    | NO <sub>x</sub> (espressi come NO <sub>2</sub> ) | mg/Nm <sup>3</sup> | 300                | < 500 *(misure integrate di processo)<br>< 250 *(RAC)<br>< 120 *(SCR) | 300*      | 250*                                      |  |

@@

MM  
AS

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
|  | <b>Commissione Istruttoria IPPC</b><br><b>PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO</b><br><b>STABILIMENTO ILVA DI TARANTO</b> |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|

|  |  |                          |     |  |        |     |
|--|--|--------------------------|-----|--|--------|-----|
|  | SO <sub>x</sub> (espressi come SO <sub>2</sub> ) | mg/Nm <sup>3</sup>       | 450 | 350 - 500* (BAT primarie)<br>< 100 ** (desulfurazione a umido o processo rigenerativo al carbone attivo) | 350*   |     |
|  | Hg   | mg/Nm <sup>3</sup>       |     | < 0,03**   | 0,03** |     |
|  | PCDD/F   | ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup> | 0,4 | <0,2-0,4 (ESP+MEEP)<br><0,05-0,2 (Filtri a manica)   | 0,3    | 0,2 |

\* come media giornalica.

\*\* come media nel periodo di campionamento (misurazione discontinua, campioni casuali raccolti in un arco di tempo minimo di mezz'ora)

56. Si prescrive all'Azienda il rispetto dei seguenti limiti espressi in flusso di massa su base annua per il parametro polveri al cammino E312:
- da subito: 596 tonnellate/anno, parametrato a valori di concentrazione pari a 20 mg/Nm<sup>3</sup> (attuale AIA 4/08/2011: 1.191 t/a, percentuale di riduzione 50%);
  - post-adeguamento, ovvero entro e non oltre l'8 marzo 2016: 297 tonnellate/anno, parametrato a valori di concentrazione pari a 10 mg/Nm<sup>3</sup>, (attuale AIA 4/08/2011: 1.191 t/a, percentuale di riduzione 75%)".
57. Si prescrive all'Azienda di presentare entro 2 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, il progetto denominato: "Fattibilità installazione filtri a maniche a valle del MEEP" per la successiva valutazione da parte dell'Autorità competente e il relativo aggiornamento del provvedimento.
58. Si prescrive all'Azienda, per le aree di gestione, movimentazione di materiali polverulenti, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, il completamento dei lavori di chiusura completa degli edifici con conseguente captazione e convogliamento dell'aria degli ambienti confinati, le cui emissioni dovranno rispettare il limite emissivo per le polveri previsto nella misura di 10 mg/Nm<sup>3</sup>. Pertanto, l'Azienda dovrà presentare all'Autorità competente entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, la comunicazione di modifica non sostanziale ex art. 29-*nonies* del D.Lgs. n. 152/06.

### 3.6.3 Impianto di agglomerazione – raffreddamento agglomerato

Tabella 7 – Impianto di agglomerazione – Raffreddamento agglomerato

59. La tabella n. 294, riportata nel paragrafo 9.2.1.2.4 del decreto di AIA del 4/08/2011, è modificata nelle seguenti parti:





**Commissione Istruttoria IPPC**  
**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**  
**STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

| Punti di emissione | Parametro | U.M.                     | Limite autorizzato | BAT Conclusions (BAT n. 26)                     |           | Limite provvedimento di riesame dell'AIA* |  |
|--------------------|-----------|--------------------------|--------------------|---|-----------|---|--|
|                    |           |                          |                    | Valore MAX - Valore MIN*                        | Da subito | Post-adeguamento                          |  |
| E324<br>E325       | Polveri   | mg/Nm <sup>3</sup>       | 60                 | -<br>10(filtri a tessuto)<br>30(elettrofilteri) | 50        | 30  |  |
|                    | PCDD/F    | ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup> | -                  | -   | 0,1       |   |  |

\* come media nel periodo di campionamento (misurazione discontinua, campioni casuali raccolti in un arco di tempo minimo di mezz'ora).

60. Si prescrive all'Azienda la completa captazione e convogliamento delle attuali emissioni diffuse generate dal raffreddatore circolare. Pertanto, l'Azienda dovrà presentare all'Autorità competente, entro 2 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, la comunicazione di modifica non sostanziale ex art. 29-*nonies* del D.Lgs. n. 152/06. L'intervento dovrà essere completato entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA.
61. Nelle more del completamento degli interventi, e comunque non oltre il termine dell'8 marzo 2016, si prescrive il rispetto del seguente limite espresso in flusso di massa su base annua per il parametro polveri ai camini E324 ed E325 (parametrato a valori di concentrazione pari a 30 mg/Nm<sup>3</sup>): 210 tonnellate/anno (attuale AIA del 4/08/2011: 420 tonnellate/anno, percentuale di riduzione 50%);
62. Si prescrive all'Azienda di presentare entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA un progetto per l'installazione di filtri a maniche per il trattamento dei fumi in uscita dai camini dell'impianto di raffreddamento dell'agglomerato.

### 3.7 Altoforno

63. Si prescrive alla Azienda, a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento di riesame dell'AIA, il rispetto dei seguenti valori limite per il parametro polveri, espressi in termini di flusso di massa complessivo annuo emesso dai seguenti camini (E101/E102/E103/E104/E102bis/E103bis/E109/E108/E108bis/E111/E112/E114/E115/E116/E134/E135/E137/E138/E153/E154/E155/E155c/E159/E160/E161/E162/E163/E156/E157/E158/E158c/E165/E166/E167/E168) riportati nella seguente tabella:

| Flusso di massa parametrato ai limiti AIA 4/08/2011 (t/a) | Flusso di massa limite riesame AIA (t/a)                                       |   |
|---|--|---|
|   | Da subito  | Post-adeguamenti  |
|   | Flusso di massa calcolato parametrando i vari camini ai valori BAT conclusions | Flusso di massa calcolato parametrando tutti i camini a 10 mg/Nm <sup>3</sup> |
| 1.601   | 985  | 850   |
| % di riduzione  | 39%  | 47%   |



### 3.7.1 Altoforno – Caricamento materiali

Tabella 8 – Altoforno – Caricamento materiali

64. La tabella n. 295, riportata nel paragrafo 9.2.1.3.1 del decreto di AIA del 4/08/2011, è modificata nelle seguenti parti:

| Punto di emissione | Parametro | U.M.               | Limite autorizzato | BAT Conclusions n. 60   | Limite provvedimento di riesame dell'AIA* |                  |
|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------------------|---|------------------|
|                    |           |                    |                    | Valore MIN - Valore MAX | Da subito                                 | Post-adeguamento |
| E102 bis           | Polveri   | mg/Nm <sup>3</sup> | 20                 | -                       |   | 10               |
| E103 bis           | Polveri   | mg/Nm <sup>3</sup> | 20                 | -                       |   | 10               |
| E109               | Polveri   | mg/Nm <sup>3</sup> | 15                 | -                       | 15  | 10               |
| E108               | Polveri   | mg/Nm <sup>3</sup> | 20                 | -                       | 15  | 10               |
| E108/bis           | Polveri   | mg/Nm <sup>3</sup> | 20                 | -                       | 15  | 10               |

\* come media nel periodo di campionamento (misurazioni discontinua, campioni casuali raccolti in un arco di tempo minimo di mezz'ora).

65. Si prescrive all'Azienda, per le aree di gestione, movimentazione di materiali polverulenti, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, il completamento dei lavori di chiusura completa degli edifici con conseguente captazione e convogliamento dell'aria degli ambienti confinati, le cui emissioni dovranno rispettare il limite emissivo per le polveri previsto nella misura di 10 mg/Nm<sup>3</sup>. Pertanto, l'Azienda dovrà presentare all'Autorità competente entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, la comunicazione di modifica non sostanziale ex art. 29-*nonies* del D.Lgs. n. 152/06.

### 3.7.2 Altoforno – Generazione vento caldo


Tabella 9 – Altoforno – Generazione vento caldo

66. La tabella n. 296, riportata nel paragrafo 9.2.1.3.2 del decreto di AIA del 4/08/2011, è modificata nelle seguenti parti:

| Punto di emissione           | Parametro  | U.M.               | Limite autorizzato | BAT Conclusions n. 65    | Limite provvedimento di riesame dell'AIA* |                  |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------------|---|------------------|
|                              |  |                    |                    | Valore MIN - Valore MAX* | Da subito                                 | Post-adeguamento |
| E134<br>E135<br>E137<br>E138 | Polveri  | mg/Nm <sup>3</sup> | 15                 | < 10                     | 10  |                  |
|                              | NO <sub>x</sub> (espressi come NO <sub>2</sub> ) | mg/Nm <sup>3</sup> | 350                | < 100                    | 250                                       | 100              |
|                              | SO <sub>x</sub> (espressi come SO <sub>2</sub> ) | mg/Nm <sup>3</sup> | 400                | < 200                    | 300                                       | 200              |
|                              |  |                    |                    |                          |   |                  |

\* come valori medi giornalieri, tenore di Ossigeno di riferimento 3%.

1/1



### 3.7.3 PCI

67. Si prescrive all'Azienda, per le aree di gestione, movimentazione di materiali polverulenti, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, il completamento dei lavori di chiusura completa degli edifici con conseguente captazione e convogliamento dell'aria degli ambienti confinati, le cui emissioni dovranno rispettare il limite emissivo per le polveri previsto nella misura di 10 mg/Nm<sup>3</sup>. Pertanto, l'Azienda dovrà presentare all'Autorità competente entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, la comunicazione di modifica non sostanziale ex art. 29-*nonies* del D.Lgs. n. 152/06.

**Tabella 10 - Altoforno – P.C.I.**

68. La tabella n. 297, riportata nel paragrafo 9.2.1.3.4 del decreto di AIA del 4/08/2011, è modificata nelle seguenti parti:

| Punto di emissione | Parametro | U.M.               | Limite autorizzato | BAT Conclusions n. 59    |           | Limite provvedimento di riesame dell'AIA* |
|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------|---|
|                    |           |                    |                    | Valore MIN - Valore MAX* | Da subito |   |
| E153               | Polveri   | mg/Nm <sup>3</sup> | 20                 | -                        | 20        | 10  |
| E154               | Polveri   | mg/Nm <sup>3</sup> | 20                 | -                        | 20        | 10  |
| E155               | Polveri   | mg/Nm <sup>3</sup> | 20                 | -                        | 20        | 10  |
| E155/c             | Polveri   | mg/Nm <sup>3</sup> | 20                 | -                        | 20        | 10  |
| E159               | Polveri   | mg/Nm <sup>3</sup> | 20                 | -                        | 20        | 10  |
| E160               | Polveri   | mg/Nm <sup>3</sup> | 20                 | -                        | 20        | 10  |
| E161               | Polveri   | mg/Nm <sup>3</sup> | 20                 | -                        | 20        | 10  |
| E162               | Polveri   | mg/Nm <sup>3</sup> | 20                 | -                        | 20        | 10  |
| E163               | Polveri   | mg/Nm <sup>3</sup> | 20                 | -                        | 20        | 10  |
| E156               | Polveri   | mg/Nm <sup>3</sup> | 20                 | -                        | -         | 15  |
| E157               | Polveri   | mg/Nm <sup>3</sup> | 20                 | -                        | -         | 15  |
| E158               | Polveri   | mg/Nm <sup>3</sup> | 20                 | -                        | -         | 15  |
| E158/c             | Polveri   | mg/Nm <sup>3</sup> | 20                 | -                        | -         | 15  |
| E165               | Polveri   | mg/Nm <sup>3</sup> | 20                 | -                        | -         | 10  |
| E166               | Polveri   | mg/Nm <sup>3</sup> | 20                 | -                        | -         | 10  |
| E167               | Polveri   | mg/Nm <sup>3</sup> | 20                 | -                        | -         | 10  |

*(Signature)*  
*(Signature)*  
*(Signature)*